



# COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## ORDINANZA DEL SINDACO

N. 221 DEL 28 aprile 2021

**OGGETTO: CHIUSURA DELLA SCUOLA SAN GIOVANNI BOSCO (ISTITUTO COMPRESIVO PAOLO VI -CAMPANELLA)**

### IL SINDACO

#### **RICHIAMATI :**

- gli articoli 32 e 118 della Costituzione;
- l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- la legge 23 dicembre 1978, n 833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in relazione al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le successive delibere di proroga;

**PRESO ATTO** della nota n. 2075/SO2021, in data 28.04.2021, del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP;

**VISTA** la comunicazione , acquisita al protocollo com.le n. 26201 del 28/04/2021, a mezzo della quale il Referente Covid dell'Istituto Comprensivo Paolo VI - Campanella, ha comunicato la positività di una docente della Scuola Primaria, dislocata presso la sede della Scuola dell'Infanzia "San Giovanni Bosco",

**RITENUTA**, pertanto, a fronte della sopra detta evenienza, indispensabile e quanto mai urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria fin qui adottate, limitatamente al tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione del COVID -19;

#### **RICHIAMATI :**

- il D.Lgs. n. 44/2021;
- il D.L. n. 52 del 22/04/2021;
- l'ordinanza n. 22 del 10.04.2021 del Presidente della Regione Calabria
- la certificazione n. 2075/SO2021, in data 28/04/2021, del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP
- le Linee Guida riportate nelle FAQ – Covid-19 del Ministero della Salute, Direzione generale prevenzione sanitaria, consultabili sul portale del Ministero della Salute;

- l'art. 54 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii;
- il D.Lvo.18/08/2000 n.267, in particolare l'art.50, comma 5;
- il DL 19/2020 convertito con modificazione in Legge n. 35/2020 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DL 33/2020 convertito in Legge n. 74/2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia
- il vigente Statuto comunale;

**Per le motivazioni tutte di cui sopra**

### **ORDINA**

- Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Paolo VI - Campanella, Prof. Vincenzo La Valva:

1. La chiusura della Scuola San Giovanni Bosco dell'Istituto Comprensivo Paolo VI - Campanella dal 29/04/2021 al 10.05.2021;
2. L'attivazione delle prescrizioni di cui ai protocolli sanitari previsti e l'assicurazione sull'espletamento degli stessi;
3. Per il tramite del referente Covid-19 dell'Istituto scolastico il rispetto, fino al 10/05/2021, della quarantena di tutti gli alunni, gli insegnanti e il personale della suddetta struttura, entrati in contatto con il soggetto positivo al Covid-19, attenendosi scrupolosamente alle relative disposizioni dettate dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente in merito alle modalità ed al periodo di osservanza stabilito.

### **ORDINA, altresì**

- A tutte le forze di polizia presenti sul territorio comunale di Gioia Tauro
- all'ASP di Reggio Calabria

**ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;**

### **DISPONE**

1. che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
2. che la presente Ordinanza sia notificata a mezzo PEC alla struttura scolastica interessata e trasmessa, stesso mezzo :
  - Alla Prefettura di Reggio Calabria
  - Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Paolo VI - Campanella;

- Al Commissario P.S. Gioia Tauro;
- Alla Stazione ed alla Compagnia Carabinieri Gioia Tauro;
- Alla Guardia di Finanza Gioia Tauro;
- All' Ufficio Scolastico Regionale;
- All' ATP di Reggio Calabria
- Al Dipartimento Prevenzione ASP di Reggio Calabria;
- Al Dipartimento Regionale Tutela della Salute;

### **AVVERTE**

- che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi di quanto previsto dal D. L. n. 19 del 25.3.2020;
- contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni od al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di adozione.-

**Il Sindaco**  
**Aldo Alessio**  
